

COMUNE DI FONTENO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" (I.M.U.) - ANNO 2018.

L'anno **DuemilaDICIASSETTE**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 20,30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. All'appello, risultano:

Presenti/Assenti

1. Donda Fabio	Presente
2. Bigoni Alessandro	Presente
3. Pedretti Tiziano	Assente
4. Filippi Paolo	Assente
5. Bonomelli Simona	Presente
6. Donda Elena	Presente
7. Bertoletti Romano	Presente
8. Zon Edoardo	Presente
9. Pedretti Ramon	Presente
10. Bonomelli Virna	Presente
11. Capelli Marica	Presente

Totale Presenti	9
Totale Assenti	2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria G.ppa FAZIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art.97, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs.18.08.2000 n.267

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.DONDA Fabio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco-Presidente da lettura del punto n.2 all'ordine del giorno "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" (I.M.U.) - ANNO 2018 ed invita il Consigliere Zon Edoardo a relazionare sull'argomento.

Prende la parola il Consigliere Zon Edoardo e relaziona come segue:

"Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della componente IMU anno 2018. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno.

Per il 2018, la Legge di stabilità ha confermato la sospensione dell'efficacia di eventuali aumenti dell'aliquota IMU rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015.

Si propone al Consiglio la conferma delle seguenti aliquote:

- **aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4,0 per mille**
- **Aliquota altre fattispecie imponibili aliquota : 7,60 per mille**

DOPO DI CHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Zon Edoardo, come sopra riportata;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18.06.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U., approvato con propria precedente deliberazione n. 28 del 04.09.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 12.05.2016, esecutive ai sensi di legge;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che ha confermato la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per

cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) aliquota di base: 0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sopra citata;

CONSIDERATO che il comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha confermato per l’anno 2017 la possibilità, per i comuni che hanno deliberato di derogare al limite massimo delle aliquote singolarmente applicabili per IMU e TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016. L’art. 6 comma 1 del “Disegno di Legge Bilancio 2018” in fase di approvazione, ha aggiunto al comma 28 il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”;

RICHIAMATO altresì il comma 707, lettera b), punto 2 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rettificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 integrandolo come segue: *«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»*;

VISTO l’art. 1 comma 10, lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto, tra l’altro, nuove norme che regolano la concessione di immobili in comodato da parte del soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, prevedendo una riduzione del 50% della base imponibile, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; viene eliminata al contempo la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale quella concessa in comodato;

TENUTO CONTO che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI";

VISTO che con l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'art. 6 comma 1 del "Disegno di Legge Bilancio 2018" in fase di approvazione, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, appare necessario confermare e quindi determinare per l'anno 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU, nelle seguenti misure:

- **aliquota abitazione principale aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4,00 per mille**
- **aliquota altre fattispecie imponibili: 7,6 per mille**

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G.Fazio , in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli n.6, contrari n.0, astenuti n.3 (Pedretti Ramon. Bonomelli Virna e Capelli Marica), espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti.

DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** e quindi **DETERMINARE**, con decorrenza dal 1°01.2018, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:

• **aliquota abitazione principale aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4,00 per mille**

• **aliquota altre fattispecie imponibili: 7,6 per mille**

Di dare atto che per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, viene applicata la riduzione del 50% dell'imposta con la precisazione che la riduzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A, precisando che per avere diritto alla suddetta riduzione il soggetto passivo deve essere proprietario di solo 2 unità abitative nello stesso comune di cui una utilizzata da lui stesso come abitazione principale e deve presentare entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta annuale, apposito contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate;

3) **DI DARE ATTO** che la detrazione per le abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è quella prevista dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

4) **DI DARE ATTO** altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

5) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti n.2 (Pedretti Ramon, Bonomelli Virna e Capelli Marica), espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti..

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.


ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Dott.ssa Maria G.Fazio, Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnico-contabile** della presente deliberazione.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria G.Fazio)

Letto, approvato e sottoscritto:


Il Sindaco
Dr. Donda Fabio




Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio


ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il:
..... ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.
124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
- Dichiarata immediatamente eseguibile.

Fonteno li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio

.....
